



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi  
*Vigilanza e Registri sportivi*

Provvedimento n. 20

del 16/07/2024

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –  
“REGGIMENTO "LANCIERI DI AOSTA" (6?)”, CF 97056320829  
“REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO”, CF 80118150152  
nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*
- a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
  - b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”;*
- VISTE** le note del 15/07/2024 con le quali la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha chiesto la cancellazione dal Registro CONI del “REGGIMENTO "LANCIERI DI AOSTA" (6?)”, CF 97056320829 e del “REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO”, CF 80118150152, adducendo, quale motivazione, che le stesse non rientrano tra le

*12/11*

associazioni cui è riservata l'iscrizione al Registro CONI (Gruppi sportivi firmatari di apposite convenzioni – Enti costituiti sotto forma ASD/SSD);

**VISTA** l'iscrizione in data **31/12/2019** del **"REGGIMENTO "LANCIERI DI AOSTA" (6?)**", CF **97056320829**, quale affiliato FISE con codice affiliazione 1868091, a valere per l'anno sportivo 2019 e rinnovata, con la comunicazione di avvenuto rinnovo dell'affiliazione da parte della Federazione medesima, anche per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2024;

**VISTA** l'iscrizione in data **05/04/2016** del **"REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO"**, CF **80118150152**, quale affiliato FISE con codice affiliazione 0220004 valida sino al 31/12/2016 e rinnovata, con la comunicazione di avvenuto rinnovo dell'affiliazione da parte della Federazione medesima per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2024;

**RITENUTO** che alla luce delle citate note della FISE e di quanto rilevato dal CONI, l'iscrizione in data **31/12/2019** del **"REGGIMENTO "LANCIERI DI AOSTA" (6?)**", CF **97056320829**, e in data **05/04/2016** del **"REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO"**, CF **80118150152**, è stata conseguita e rinnovata, per entrambi, sino al 31/12/2024 in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

#### **DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del **"REGGIMENTO "LANCIERI DI AOSTA" (6?)**", CF **97056320829**, e del **"REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO"**, CF **80118150152**
- di addebitare alla FISE la riscontrata violazione alle disposizioni CONI;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati